Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 febbraio 1968, n. **123**.

Riordinamento e ammodernamento dell'arsenale della Marina militare in La Spezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il ricavato della vendita dei sottoelencati immobili dismessi definitivamente dal Ministero della difesa, sarà portato in aumento, fino all'importo massimo di lire 2.000.000.000, agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero ed inscritto in apposito capitolo per essere destinato al riordinamento e all'ammodernamento dell'arsenale della Marina militare in La Spezia: ex stazione vedetta di Monterosso (La Spezia) - ex Batteria Piano di Cadimare in La Spezia - ex deposito Verrugoli in La Spezia - ex Batteria Monte Pertico in La Spezia - ex Batteria il Monte in La Spezia - ex Batteria Bastia Vezzano Ligure (La Spezia) - ex Batteria Buonviaggio di Vezzano Ligure (La Spezia) - ex Batteria Fresonara di Arcola - Vezzano Ligure (La Spezia) - ex Batteria Baccano d'Arcola (La Spezia) - ex Forte Monte Parodi di La Spezia - ex Forte Macé di La Spezia - ex Batteria Castellazzo in La Spezia - ex Batteria Montalbano di La Spezia - ex Batteria Santa Teresa Alta Lerici (La Spezia) - Fabbricato Santa Teresa Alta di Lerici (La Spezia) - ex Batteria Falconara Lerici (La Spezia) - ex Batteria Punta Bianca di Ameglia (La Spezia) - ex casa cantoniera di Punta Bianca di Ameglia (La Spezia) - ex Batteria gen. Chiodo in Ameglia (La Spezia) - ex Batteria Racchia di Riomaggiore (La Spezia) - ex raccordo ferroviario Boschetti-Vallegrande di La Spezia - ex deposito benzina dell'Antognana di La Spezia - ex Forte Canarbino d'Arcola (La Spezia) - ex casa cantoniera di Canarbino d'Arcola (La Spezia) - ex deposito FLAG di La Spezia - ex polveriera di Pian della Quercia Aulla - Licciana (Massa) - ex Batteria

Sommi Picenardi di Piombino (Livorno) - ex Batteria De Filippi di Portoferraio (Livorno) - ex stazione vedetta di Motrone di Pietrasanta (Lucca) - ex semaforo Mantaccio di Livorno - ex stazione vedetta di Cecina Marina (Livorno) - ex stazione segnali Isola di Montecristo in Portoferraio (Livorno) - ex stazione vedetta di Capraia (Isola di Capraia - Livorno) - ex semaforo Belvedere (Isola Pianosa) - Campo nell'Elba (Livorno) - ex semaforo di Monte Grosso Rio Marina (Livorno) - ex semaforo di Campo delle Serre (Marciana - Livorno) - ex stazione vedetta di Talamone in Orbetello (Grosseto) - ex stazione vedetta di Punta Lividonia in Monte Argentario (Grosseto) - ex stazione semaforica di Cala Grande Monte Argentario (Grosseto) - ex stazione semaforica di Isola Giglio Castello (Grosseto) - ex semaforo di Capo Mele Andora (Savona) - ex semaforo di Capo Noli (Savona) - ex stazione vedetta Scoglio Nave (Arenzano - Genova) - ex Forte Castellaccio in Genova - ex semaforo di Portofino Camogli (Genova) - ex stazione Vedetta Punta Manara in Sestri Levante (Genova).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 febbraio 1968, n. **124.**

Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della città di Urbino e quelle di risanamento civico e di interesse turistico sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico dei privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.

Art. 2.

Sono eseguiti a carico e a cura dello Stato:

a) il consolidamento del centro abitato, comprese le prospezioni geologiche e geotecniche;

b) il consolidamento ed il restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili, di proprietà demaniale o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico;

c) il ripristino e la costruzione di fognature;

d) la sistemazione di strade di accesso al centro storico;

e) la costruzione di strade di interesse turistico.

Art. 3.

Sono eseguiti a carico del comune i lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica e ambientale del centro storico di Urbino, comprese quelle di interesse turistico.

Per la esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo è autorizzata la concessione, entro il limite di impegno di lire 15 milioni, di contributi trentacinquennali del 4 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.

Art. 4.

Entro il primo trimestre di ogni anno il provveditore alle opere pubbliche per le Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, e su proposta del comune per quanto riguarda le opere di sua competenza, redige un programma organico delle opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

L'approvazione del programma con decreto del provveditore equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

a) riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse artistico e storico;

b) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico;

c) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo sono concessi, rispettivamente, contributi del 50 per cento, del 40 per cento e, entro il limite di impegno di lire 20 milioni, contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria.

Entro il primo trimestre di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e, limitatamente ai lavori di cui alla lettera *a*), su conforme parere della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, approva il piano dei lavori da eseguirsi a norma del presente articolo con l'indicazione dei termini per la presentazione dei progetti e per la esecuzione delle opere.

Art. 6.

L'indennità da corrispondere per le eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge, è determinata secondo le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. **3.**

Art. 7.

I contributi previsti dal precedente articolo 5 sono concessi dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche su domanda degli interessati, dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco e della Soprintendenza ai monumenti, e sono corrisposti, previo pa-

rere dell'ufficio del genio civile, dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato ai sensi dell'articolo 5, terzo comma.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere comprese nel piano, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 3, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Urbino, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, con ammortamento in 35 anni: detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

Art. 9.

La Cassa di risparmio di Pesaro e tutti gli altri istituti bancari ed enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dall'articolo 5 e per le quali sia già stato concesso il contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per l'esecuzione dei relativi lavori.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato, o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto da parte dell'ufficio del genio civile e — per le opere di interesse artistico e storico — dietro nulla osta della Soprintendenza ai monumenti, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Art. 10.

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è demandata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche.

Art. 11.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), è autorizzata la spesa di lire 2.232 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 232 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 900 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972.

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti per i lavori di cui all'articolo 5, lettere *a*) e *b*), è autorizzata la spesa di lire 330 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 33 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1977 così distribuiti: lire 13 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera *a*) e lire 20 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera *b*).

Le variazioni del riparto degli stanziamenti previsti nel precedente comma possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e con quello per la pubblica istruzione per le opere di cui alla lettera *a*), su motivata proposta del consiglio comunale.

Le somme non impiegate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli anni finanziari successivi.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 3, secondo comma, e 5, lettera *c*), saranno inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1968.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1968 si provvederà mediante riduzione di pari importo del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — GUI — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125.

Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

ABOLIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 1.

La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 544, è abolita.

CAPO II.

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 2.

E' istituito il ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tale ruolo è disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per quanto compatibili, dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 604, ed è formato, nella prima applicazione della legge, in base a quanto disposto dal successivo art. 8.

I posti che si renderanno successivamente vacanti nel ruolo anzidetto saranno coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500.

Alla destinazione ed all'eventuale trasferimento del personale, di cui al ruolo della tabella *A*, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle Camere di commercio interessate.

Art. 3.

Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, secondo la tabella tipo (tabella *B*) allegata alla presente legge, entro il termine di sei mesi dalla data di emanazione del regolamento tipo di cui al comma successivo.

La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale di cui al comma precedente sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerali sarà immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza.

Per il personale delle aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

La promozione alla qualifica di vice segretario generale prevista dalla tabella *B* si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi servizio con tre anni di servizio nella qualifica.

Il regolamento tipo di cui al secondo comma del presente articolo dovrà prevedere che nelle giunte camerali, in veste di consigli di amministrazione per il personale camerale, partecipino tre rappresentanti del personale, nominati dalle giunte stesse su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra il personale delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici camerali in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli aggiunti che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Art. 5.

Con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti non di ruolo comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano compiuto o compiano successivamente i periodi di servizio previsti dall'articolo 2 della predetta legge, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

Sono pure immessi nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di appartenenza i dipendenti di ruolo che, in possesso del titolo di studio occorrente, ne facciano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti impiegati vengono collocati, nell'organico della carriera superiore, dopo il personale dei ruoli aggiunti di cui al precedente articolo 4.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1957, n. 233, coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono, sono collocati nel ruolo della carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

I collocamenti nei ruoli organici previsti dalla presente legge sono disposti in soprannumero da assorbire con le promozioni alle qualifiche di capo reparto, primo ragioniere, primo archivista e commesso, ovvero con la cessazione dal servizio.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del perso-

nale di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità siano inferiori ad un biennio.

Il beneficio previsto dal comma precedente può concedersi per una sola volta.

Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non più di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per titoli ed esame.

Art. 7.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli camerali sono assegnati nella misura del 50 per cento mediante concorsi interni per esami.

Entro i limiti di tempo previsti dal comma precedente, il personale ausiliario di ruolo organico che per il periodo di almeno un triennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge abbia permanentemente espletato mansioni proprie della carriera esecutiva anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio può ottenere il passaggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva con le norme previste dal precedente articolo 5 per il personale non di ruolo.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al primo comma si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge, e nel termine di trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica pari all'ex coefficiente 670, che rivestono l'incarico di segretario generale di Camera di commercio, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella *A*. Per la copertura dei residui posti vacanti nel ruolo della citata tabella *A*, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandirà un concorso per titoli riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vicesegretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorità tutoria.

Per la valutazione dell'anzianità di qualifica si applica, se necessario e a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui al precedente articolo 6.

Art. 9.

La tabella organica dei direttori e dei sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificata con regio decreto 26 maggio 1941, n. 601, è sostituita dalla tabella *C*, allegata alla presente legge.

I posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengono mantenuti fino ad esaurimento del personale iscrittovi.

Il personale della tabella organica sostituita, compreso quello che non abbia chiesto il trasferimento nel ruolo della tabella *A*, viene inquadrato nel ruolo di cui alla tabella *C*, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, conservando la rispettiva anzianità, compresa quella di servizio. Ove il numero dei posti delle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 670, 500 e 402 risulti inferiore alle unità da inquadrare, i funzionari eccedenti sono inquadrati in soprannumero, da assorbire con la promozione dei medesimi alla qualifica superiore nonchè con la cessazione di appartenenza al ruolo.

Art. 10.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi per esami, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli direttivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando che indice il concorso, almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

I bandi di concorso di cui al precedente comma stabiliscono le prove scritte di esame, delle quali una di carattere teorico-pratico e la prova orale.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

La graduatoria è formata in base alla votazione complessiva risultante dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai concorsi in cui al presente articolo possono essere ammessi gli impiegati delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che abbiano prestato almeno tredici anni di effettivo servizio nelle carriere e siano muniti di laurea.

Art. 11.

Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a bandire un concorso per titoli per i posti vacanti nella qualifica iniziale della tabella *C*, al quale saranno ammessi a partecipare i segretari generali ed i vicesegretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso nonchè i segretari generali e i vicesegretari generali che, con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, pur rivestendo qualifica infe-

riore, abbiano svolto le funzioni sopraddette da almeno un triennio, a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorità tutoria.

Ai concorsi di cui al precedente comma, sono ammessi a partecipare anche gli altri funzionari della carriera direttiva delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che rivestano qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso, nonchè i funzionari della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale, che siano muniti di laurea e che abbiano svolto funzioni ispettive da almeno un quinquennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i funzionari delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale o corrispondente, che siano muniti di laurea ed esplichino da almeno cinque anni l'incarico di ragioniere capo di Camera di commercio a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorità tutoria; il personale proveniente dai ruoli camerali ha facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza.

CAPO III.
COMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Art. 12.

E' fatta salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA *A*

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI GENERALI E DEI SEGRETARI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	Ex-coefficiente	Numero posti
Ispettore generale	670	9
Segretario generale	670	91

Gli ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sulle camere di commercio.

TABELLA *B*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	Ex coefficiente
Carriera direttiva:	
Vice segretario generale	550
Capo servizio	500
Capo reparto	402
Vice capo reparto	325
Primo consigliere	271
Consigliere	229
Carriera di concetto:	
Segretario capo o ragioniere capo	500
Vice segretario capo o vice ragioniere capo	402
Primo segretario o primo ragioniere	325
Segretario o ragioniere	271
Vice segretario o vice ragioniere	229
Vice segretario aggiunto o vice ragioniere aggiunto	202
Carriera esecutiva:	
Archivista capo superiore	325
Archivista capo	271
Primo archivista	229
Archivista	202
Applicato	180
Applicato aggiunto	157
Carriera personale ausiliario:	
Agente tecnico superiore	180
Agente tecnico capo	173
Primo agente tecnico	163
Agente tecnico	159
Commesso capo	180
Commesso	173
Usciere capo	159
Usciere	151
Inserviente	142

TABELLA *C*

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI E DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

QUALIFICHE	Ex coefficiente	Numero posti
Ispettore generale	670	11
Direttore capo	500	43
Direttore	402	46
		100

Gli ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sugli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1966.

Variazioni concernenti i programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1965-1966.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 maggio 1965, n. 574, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1965, n. 8581, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 183, con il quale è stato approvato il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni 1965 e 1966, di cui agli elenchi allegati al decreto stesso;

Ritenuto che si rende necessario provvedere a variazioni concernenti opere incluse negli elenchi stessi, rettificandone la intitolazione, la natura, ovvero l'ente proprietario;

Sentiti il Ministero dell'interno ed il Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 574/1965;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi di opere annessi al decreto interministeriale 10 novembre 1965, n. 8581, sono apportate le seguenti variazioni:

Comune	Natura o era	Ente	Variazioni
	LOMBARDIA — PROVINCIA DI MILANO		
Legnano	Costruzione istituto neuro-psichiatrico infantile	Amministrazione provinciale di Milano	Istituzione di assistenza tubercolotici con sede in Legnano (via A. Giussano, 3)
	EMILIA - ROMAGNA — PROVINCIA DI RAVENNA		
Faenza	Ospedale civile - Complemento reparto cronici	Opere pie raggruppate	Completamento reparto cronici e completamento dell'ampliamento - Costo dell'opera: L. 450.000.000 per il 1965/66
	TOSCANA — PROVINCIA DI PISA		
Volterra	Completamento ospedale psichiatrico	Amministrazione provinciale di Pisa	Consorzio interprovinciale per l'ospedale psichiatrico con sede in Volterra
	LAZIO — PROVINCIA DI ROMA		
Roma	Nuovo ospedale Istituto Regina Elena Istituto fisioterapico S. Gallicano	Istituto Regina Elena Istituto fisioterapico S. Gallicano	Istituti fisioterapici ospitalieri (per la spesa complessiva di L. 1.250.000.000 negli anni 1965 e 1966)
Roma	Costruzione ospedale israelitico	Ospedale israelitico	Completamento nuova sede
	CAMPANIA — PROVINCIA DI NAPOLI		
Pozzuoli	Costruzione opedale civile Santa Maria delle Grazie	E.C.A.	Comune di Pozzuoli
	BASILICATA — PROVINCIA DI MATERA		
Policoro	Completamento ospedale civile	Amministrazione ospedaliera di Policoro	Ospedali riuniti della provincia di Matera
Villa d'Agri	Costruzione ospedale civile	Amministrazione ospedaliera di Villa d'Agri	Comune di Marsico Vetere
Pescopagano	Completamento ospedale civile	Amministrazione ospedale G. Orlando	Comune di Pescopagano
	CALABRIA — PROVINCIA DI COSENZA		
Rogliano	Ospedale civile completamento	Comune di Rogliano	Ampliamento e completamento
	SICILIA PROVINCIA DI CALTANISSETTA		
Mussomeli	Ampliamento ospedale Maria Immacolata Longo	Ospedale Maria Immacolata Longo	Costruzione nuova sede - spesa indicata per gli anni 1967/69: L. 300.000.000
	PROVINCIA DI SIRACUSA		
Siracusa	Completamento ospedale psichiatrico	Amministrazione provinciale Siracusa	Costruzione nuovo padiglione per la terapia delle malattie nervose
Noto	Completamento ospedale circoscrizionale Trigona	Amministrazione ospedaliera	Comune di Noto

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti la provincia ed il comune dove le opere devono essere realizzate, il loro costo, l'ammontare di spesa a contributo e l'ulteriore fabbisogno previsto per gli anni dal 1967 al 1969.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1968
Registro n. 3, *foglio n.* 385

(1908)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 11 dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, registro n. 20 Finanze, foglio n. 181, col quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. a decorrere dalla data del decreto interministeriale medesimo e per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 2533-67 del 12 luglio 1967, con la quale la presidenza dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo ha comunicato che il prof. Paolino Pagliazzi — nominato a suo tempo membro del consiglio di amministrazione dell'istituto, su designazione della Banca nazionale del lavoro — con lettera del 5 maggio 1967, ha rassegnato le dimissioni dalla carica come sopra conferitagli;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota in data 16 settembre 1967, con la quale la direzione generale della Banca nazionale del lavoro propone, per la nomina a suo rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C., per il quadriennio in corso, il vice direttore centrale dott. Giovanni Giugliano;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza stabilita dal cennato decreto interministeriale 23 maggio 1964, è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) il dott. Giovanni Giugliano, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 50

(1906)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, concernente divieti di importazione ed esportazione;

Visto il regio decreto-legge 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1965, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto l'art. 44 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Vista la decisione del Consiglio della Comunità economica europea del 4 aprile 1962 concernente l'istituzione dei prezzi minimi all'importazione;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1967, concernente i prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 18 gennaio 1967 che ha istituito il regime dei prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati (v.d. ex 03.03/B/III/b.1.bb.beta) e tenuto conto della attuale situazione dell'industria armatoriale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente regime dei prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1968.

Art. 2.

Per ciascuna specie di molluschi appresso indicati la importazione sarà consentita allorchè i rispettivi prezzi CIF risultino non inferiori ai seguenti livelli:

PRODOTTI	Paesi CEE Lit. per kg.	Paesi terzi Lit. per kg.
Polipi	168,12	180
Seppie	224,16	240
Calamari	298,88	320

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(2242)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Approvazione delle delibere 27 maggio 1967 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sull'adeguamento delle pensioni dei giornalisti per effetto delle variazioni nel costo della vita intervenute nel biennio 1965-1966.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza ai giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, lettere *b*) e *h*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 5, quinto e sesto comma del regolamento per la previdenza ed assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Viste le delibere adottate in data 27 maggio 1967 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per i giornalisti italiani concernenti l'adeguamento di trattamenti pensionistici dei giornalisti per effetto delle variazioni intervenute nel costo della vita nel biennio 1965-1966;

Considerato che l'onere derivante dalla copertura tecnica all'adeguamento in questione risulta totalmente coperto come richiesto dall'art. 5, quinto comma, del regolamento di previdenza suindicato;

Decreta:

Sono approvate le delibere adottate dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani in data 27 maggio 1967 concernenti l'adeguamento dei trattamenti pensionistici per effetto delle variazioni intervenute nel costo della vita nel biennio 1965-1966.

Le delibere predette costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti l'art. 5, sesto comma e l'art. 15, quinto comma, del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni;

Preso atto che il numero indice del costo della vita è stato determinato dall'ISTAT per il 1966 nel valore di 127,40;

Viste le istanze dei titolari di pensione a carico dell'istituto;

Considerata la impostazione tecnica della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti nei confronti dell'onere relativo all'adeguamento, quale risulta dalla relazione della consulenza attuariale dell'istituto;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

Le pensioni in corso di godimento al 1° gennaio 1967:

1) se liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1964 e già adeguate in base al decreto ministeriale 16 settembre 1965, sono ulteriormente aumentate del 6,43 %;

2) se liquidate con decorrenza nel 1964, sono aumentate del 13,35 %;

3) se liquidate con decorrenza nel 1965, sono aumentate del 6,43 %.

I predetti aumenti si applicano sull'importo della pensione al netto delle aggiunte per carichi familiari, e non operano nei confronti dei trattamenti minimi e massimi di cui al terzo comma dell'art. 5 e al secondo comma dell'art. 38 del regolamento.

La parcentuale di aumento del 6,43 %, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, del regolamento, si applica altresì per la determinazione della retribuzione da valere ai fini della misura del contributo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 1967.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il presidente: LANFRANCHI

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti gli articoli 5 e 38 del regolamento di previdenza, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Preso atto che il numero indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica per il 1966 è aumentato del 6,43 % rispetto a quello dell'anno 1964;

Ritenuto di dover procedere all'applicazione del predetto aumento sui trattamenti minimi di pensione previsti dagli articoli 5 e 38 del regolamento, provvedendo, altresì, a un arrotondamento per eccesso degli importi risultanti;

Tenuto conto degli oneri conseguenti;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione, con effetto dal 1° gennaio 1967, del terzo e ottavo comma dell'art. 5 e del secondo comma dell'art. 38 del regolamento, nel testo modificato con decreto ministeriale 16 settembre 1965, con i seguenti:

Art. 5 - 3° comma.

In ogni caso la pensione annua non può essere inferiore a L. 1.070.000 nè superiore a L. 9.000.000 e, comunque, alla retribuzione media annua presa a base per il calcolo della pensione.

Art. 5 - 8° comma.

Qualora il 50 % della pensione annua risulti inferiore al minimo di L. 1.070.000 la liquidazione in capitale dovrà fare salvo, in ogni caso, il predetto importo.

Art. 38 - 2° comma.

L'assegno di pensione in favore dei beneficiari delle ex casse pie per i giornalisti, disciolte con legge 31 dicembre 1928, numero 3316, dovuto in base alle norme statutarie delle predette casse, è stabilito in L. 642.000 annue e, salvo quanto previsto dal comma che segue in caso di cumulo, è integrato fino al trattamento minimo di pensione di cui al terzo comma del precedente art. 5.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il presidente: LANFRANCHI

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(2005)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 8/68 del 30 gennaio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il sig. Gaetano Dalessandro è stato eletto sindaco del comune di Cerignola in sostituzione del rag. Pasquale Specchio;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il rag. Pasquale Specchio con il sig. Gaetano Dalessandro;

Decreta.

Articolo unico.

Il sig. Gaetano Dalessandro è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Cerignola, del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del rag. Pasquale Specchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1955)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa Rorato Giacinto, con sede in Caorle.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla impresa Rorato Giacinto, con sede in Caorle (Venezia), fraz. Cavanella - località Senzielli, in data 27 dicembre 1966, dalla quale si desume che l'impresa medesima esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti i dati relativi all'attività elettrica che l'impresa suddetta ha esplicato negli anni 1965 e 1966 in base alla licenza di esercizio n. 335 rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Venezia e comunicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Rorato Giacinto, con sede in Caorle (Venezia), frazione Cavanella - località Senzielli, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia elettrica esercitate dalla impresa Rorato Giacinto, con sede in Caorle (Venezia), frazione Cavanella - località Senzielli.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti dell'impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Venezia con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Venezia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendenza di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1959)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Determinazione dei tipi, delle qualità e delle percentuali di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1969.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1969 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita, nel territorio nazionale, seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco, indigeni ed esotici, nella misura del 100 %.

Art. 2.

L'ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione alla sezione specializzata per la bachicoltura di Padova — dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria — incaricata del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(2235)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.

Approvazione di modifiche al regolamento concernente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1962;

Viste le norme integrative al citato regolamento approvate con i decreti ministeriali 1° marzo 1962 e 19 febbraio 1965, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1962 e n. 53 del 1° marzo 1965;

Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade nell'adunanza del 21 dicembre 1967;

Decreta:

Sono approvate le unite modifiche al regolamento concernente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

Modifiche al regolamento concernente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 1.

L'art. 6 del regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1962, n. 20 e successivamente integrato con le norme approvate con decreto ministeriale 1° marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1962, n. 60 e con decreto ministeriale 19 febbraio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1965, n. 53, è così modificato:

Le liste dei candidati limitate a due per ciascuna organizzazione (una per il personale amministrativo e l'altra per il personale tecnico) sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi almeno 1000 iscritti tra i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, e vanno accompagnate da una dichiarazione sottoscritta da non meno di cinquecento elettori per la lista relativa al personale tecnico e non meno di cento elettori per quella relativa al personale amministrativo.

Ciascuna lista non può comprendere più di venti candidati.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista; nessun candidato può presentare un altro candidato e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

La data di presentazione delle liste è fissata con lo stesso decreto ministeriale di cui al successivo art. 12.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonchè da certificati, in carta libera, rilasciati dai capi degli uffici presso i quali prestano servizio i presentatori, da cui risultino la carriera e la categoria e la qualifica di appartenenza dei singoli presentatori medesimi e l'attestazione che essi non si trovino nelle condizioni previste dal quarto comma del precedente art. 1. In calce al certificato i presentatori in esso elencati appongono la propria firma che deve essere autenticata dallo stesso capo dell'ufficio. Per i presentatori che svolgono le funzioni di dirigenza, il certificato è rilasciato dal funzionario dal quale essi gerarchicamente dipendono.

Le liste devono essere presentate al comitato elettorale centrale, il quale, nei cinque giorni successivi al termine fissato per la presentazione, accertata la sussistenza delle condizioni volute dal presente regolamento, accoglie le liste stesse.

Art. 2.

In caso di grave impedimento o di cessazione dl rapporto di impiego di uno o di entrambi i rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si procederà alla di lui sostituzione indicendo nuovamente, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'impedimento o della cessazione del rapporto di impiego, le elezioni di secondo grado.

A tale seconda votazione parteciperanno i candidati-delegati dell'ultima elezione ed in luogo del rappresentante da sostituirsi il candidato — appartenente alla stessa lista elettorale — che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza dopo l'ultimo dei candidati-delegati che ha espresso il proprio voto alle precedenti elezioni di secondo grado.

Qualora detta situazione di grave impedimento o cessazione del rapporto di impiego, venga a verificarsi anche nei confronti di uno o più delegati, verranno convocati per la seconda votazione i candidati appartenenti alle rispettive liste elettorali che abbiano riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo dei delegati che ha preso parte alle precedenti elezioni di secondo grado.

Il rappresentante subentrante eserciterà le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il rappresentante sostituito.

Alla seconda votazione si procederà secondo le modalità previste dal regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1962, n. 2 e successivamente integrato con le norme approvate con decreto ministeriale 1° marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1962, n. 60 e con decreto ministeriale 19 febbraio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1965, n. 53.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
MANCINI

(2102)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1968.
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1968 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 marzo 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 264

(2305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO DEI MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

Elenco dei comuni dell'Italia settentrionale e centrale nella cui circoscrizione i territori montani sono esclusi dagli interventi previsti dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni.

Elenco dei comuni dell'Italia settentrionale e centrale nella cui circoscrizione i territori montani sono esclusi dagli interventi previsti dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato dal Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord, ai sensi dell'art. 9 della citata legge, nella riunione del 17 novembre 1967.

Liguria: S. Remo - Pietra Ligure - Varazze - Alassio;
Trentino-Alto Adige: Merano;
Veneto: Cortina d'Ampezzo;
Emilia Romagna: Bologna;
Lazio: Roma.

(2112)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Sebastiano Tarò, console onorario di Norvegia a Savona.

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor H. L. Dufour Woolfley, console degli U.S.A. a Firenze.

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Petrus Jacobus Francois Pienaar, vice console del Sud Africa a Milano.

(2032)

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert K. Nelson, vice console degli U.S.A. a Napoli.

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Mary Lynn Reid, vice console del Canadà a Milano.

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Michel Chidiac, console generale del Libano a Milano.

(2033)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi dell'8 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,13	623,85	624,15	623,90	623,60	—	623,95	623,90	624,13	623,50
$ Can.	573,80	573,65	573,95	573 —	573,30	—	573,95	573 —	573,80	573,15
Fr. Sv.	143,69	143,78	143,85	143,70	143,70	—	143,715	143,70	143,69	143,77
Kr D.	83,76	83,77	83,88	83,775	83,81	—	83,78	83,775	83,76	83,75
Kr. N.	87,42	87,41	87,45	87,425	87,40	—	87,45	87,425	87,42	87,40
Kr. Sv.	120,77	120,77	120,80	120,765	120,80	—	120,90	120,765	120,77	120,70
Fol	173,18	173,22	173,32	173,26	173,10	—	173,28	173,26	173,18	173,20
Fr B	12,57	12,571	12,5850	12,5735	12,5	—	12,5710	12,5735	12,57	12,57
Franco francese	126,86	126,96	126,99	126,99	126,95	—	127,02	126,99	126,86	126,90
Lst.	1497,25	1492,35	1491,70	1491,50	1491,75	—	1492 —	1491,50	1497,25	1492 —
Dm. occ.	156,10	156,32	156,65	156,61	156,245	—	156,55	156,61	156,10	156,20
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,14	24,1350	24,10	—	24,14	24,1350	24,13	24,08
Escudo Port.	21,89	21,82	21,82	21,83	21,80	—	21,835	21,83	21,83	21,82
Peseta Sp.	8,96	8,94	8,955	8,94	8,95	—	8,90	8,94	8,94	8,94

Media dei titoli dell'8 marzo 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,925
1 Dollaro canadese	573,475
1 Franco svizzero	143,707
1 Corona danese	83,777
1 Corona norvegese	87,437
1 Corona svedese	120,832
1 Fiorino olandese	173,27
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	127,005
1 Lira sterlina	1491,75
1 Marco germanico	156,58
1 Scellino austriaco	24,137
1 Escudo Port.	21,832
1 Peseta Sp.	8,92

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Grottole (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.125.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2220)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Laino Borgo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.367.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2221)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.663.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2222)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Miglierina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.982.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2223)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.478.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2224)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.252.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2225)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.436.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2226)

Autorizzazione al comune di S. Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di S. Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.525.989, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2228)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.866.376, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2227)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.035.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2229)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di S. Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.786.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2230)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di San Mauro Forte (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.320.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2231)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1968, il comune di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.774.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2232)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.535.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2233)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di novanta allievi ufficiali piloti di complemento

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di novanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - con possibilità di transitare, ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 989, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale e con agevolazioni per l'eventuale assunzione nelle linee aree civili.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della indoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroaeroplano dell'Aeronautica militare;

d) non abbiano adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare o per sottufficiali piloti;

f) non siano stati giudicati non in possesso della piena attitudine al pilotaggio militare presso una scuola di pilotaggio dell'Aeronautica militare;

g) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 00100 - Roma, la domanda in carta legale da L. 400 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 30 aprile 1968.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere dopo il loro congedamento, agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera g) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuola parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo articolo 7, oppure titoli di studio supeirori a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero-Club, con specifica delle ore di volo effettuate.

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, dalla madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenzo dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2) su carta da bollo da L. 400.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettra foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento dell'idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato n 3 categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento pena l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psicofisiologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la prima categoria « ottimo », 55 punti per la seconda categoria « buono ». Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente »;

2) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 400 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *g*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultessero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenute con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 10.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 12.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale ed adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Al compimento della ferma di 5 anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro sentita la la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 13 hanno diritto ad un premio di congedamento di

L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti reclutati a norme del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo navigante speciale dell'Arma aeronautica.

Una aliquota di allievi ufficiali piloti di complemento, scelta fra quelli che avranno presentato apposita domanda potrà essere avviata al centro addestramento dell'Alitalia per il completamento del brevetto di pilota militare e potrà in seguito, una volta conseguita la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota di complemento essere designata per l'assunzione da parte delle società di navigazione aerea, previo collocamento in congedo illimitato ai sensi del secondo comma del precedente art. 13.

Art. 15.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1968
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 28

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

l Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - Viale dell'Università, 4. 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) (citare il numero di codice postale e località) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto o scuola di . . . .; nell'anno . . . . . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (4) . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc.

. . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

(1) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con quella dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia, con l'indicazione del numero di codice postale.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero chè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militare dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di incorporazione.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 2

Comune di . . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . . . e questo di . . . . del mese di . . . . . è comparso avanti di me sindaco del comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . lì . . . .

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore, tutore o curatore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

(1924)

Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età, per la cessazione dal servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.
Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da fare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.
Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.
La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.
La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.
Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.
Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razizali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o alla guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.
I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.
La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Maripers oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanda italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.
Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.
Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno subito dopo aver conseguito tale nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legisltivi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1968
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 374

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16 quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

Lordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

Ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 8.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 26 gennaio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (sato e avanzamento ufficiali) — ROMA

Io sottoscritto . . . ., nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (3) . .,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . nell'anno accademico . . con la votazione di . .,

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(2121)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1 in data 28 novembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo a. r. Romano rag. Carmelo è nominato membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse in sostituzione dell'ispettore principale Funghi dott. Luigi impossibilitato ad assolvere l'incarico per sopravvenute esigenze di servizio.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1986)

Sostituzione di sei membri delle sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Milano per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, con tenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1 in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche alle sottocommissioni esaminatrici, nominate con deliberazione n. 156/P.2.1.1 del 1° dicembre 1967, per l'espletamento, presso il compartimento di Milano, del concorso citato nelle premesse:

l'ispettore principale Bolamberti p. i. Giuseppe è nominato membro della 6ª sottocommissione in sostituzione dell'ispettore principale Susanna dott. Carlo, impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute;

il capo stazione superiore a. r. Paganoni Valentino è nominato membro della 7ª sottocommissione in sostituzione dell'ispettore principale a. r. Triulzi Carlo impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute;

l'ispettore principale Lomasto dott. Raffaele è nominato membro della 9ª sottocommissione in sostituzione del segretario superiore Sabatini rag. Domenico, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenute esigenze di servizio;

il capo stazione superiore Tamarri Italo è nominato membro della 9ª sottocommissione in sostituzione del capo gestione superiore a. r. Giannatasio Giuseppe, impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute;

l'ispettore principale Rodriguez dott. Arturo è nominato membro della 8ª sottocommissione in sostituzione del pari qualifica Averna dott. Giuseppe, impossibilitato a proseguire nello incarico per sopravvenute esigenze di servizio e per motivi di salute;

il revisore superiore a.r. Marsala Giuseppe è nominato membro dell'8ª sottocommissione in sostituzione del revisore superiore di 1ª classe Covatta Michelangelo, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenute esigenze di servizio.

Roma, addì 11 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1983)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 30 giugno 1967;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2782-681/78-VII di data 16 dicembre 1967, relativa alla designazione dei membri della commissione giudicatrice del concorso a otto condotte mediche vacanti nella provincia di Trento;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione giudicatrice del concorso a otto condotte mediche vacanti nella provincia di Trento, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 30 giugno 1967, i signori:

a) Castelli dott. Giordano, vice segretario generale della provincia autonoma di Trento, in qualità di presidente;

b) Lanzafame dott. Salvatore, medico provinciale, membro;

c) Allegri prof. dott. Annibale, primario medico dell'ospedale civile S. Chiara di Trento, membro;

d) Reich prof. dott. Mario, primario chirurgo dell'ospedale civile di Rovereto, membro;

e) Endrizzi dott. Adolfo, quale medico condotto scelto sulle terne dai comuni interessati, membro;

f) Zeni dott. Franco, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento, quale segretario.

Trento, addì 18 dicembre 1967

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1968
Registro n. 1, *foglio n.* 192

(1996)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Chieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3067 in data 10 febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio di Casalbordino - Pollutri - Villalfonsina, vacante al 30 novembre 1966;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Chieti, dell'ordine dei veterinari di Chieti, nonchè dei comuni consorziati niteressati;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio di Casalbordino - Pollutri - Villalfonsina è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Costabile dott. Bonaventura, vice prefetto ispettore della amministrazione civile dell'interno;

Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario;

Romboli prof. dott. Bruno, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo in clinica medica veterinaria;

De Sommain dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:

de Marco dott. Ignazio, funzionario di carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame si svolgeranno in Lanciano ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Chieti, dell'ufficio del veterinario provinciale di Chieti e dei comuni consorziati interessati.

Chieti, addì 15 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

(1849)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1968, n. **10.**

Ulteriori provvidenze per le infrastrutture scolastiche di cui alla legge regionale 27 giugno 1966, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la concessione dei contributi previsti all'art. 1, lettera *a*) della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1968, la spesa di L. 300.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 525 con la denominazione: « Contributi una tantum a favore di province, di comuni e di altri enti, per la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati a case, mense, posti di ristoro, di studio e di ricreazione per studenti, nonchè per l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici stessi », e con lo stanziamento di L. 300.000.000 da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di L. 300.000.000 di cui al precedente primo comma fa carico al capitolo 525.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 febbraio 1968

BERZANTI

(1979)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.